

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4019 del 03/08/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ALIAS S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI FABBRICAZIONE DI PORTE BLINDATE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIA BERLINGUER N. 22, 59, 26 e 53. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4203 del 03/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA ALIAS S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PORTE BLINDATE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIA BERLINGUER N. 22, 59, 26 E 53. MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATE:**

1. la **Determinazione Dirigenziale n. 3666 del 13/7/2017** della S.A.C. dell'Arpae di Piacenza, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta ALIAS S.R.L. – avente sede legale in Comune di Gossolengo, Via Berlinguer n. 22 - per l'attività di "fabbricazione di porte blindate, finestre, imposte e cancelli metallici" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo, via Berlinguer nn. 35, 37, 41 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione (rilasciata dal SUAP del Comune di Gossolengo con provvedimento unico n. 10 del 15/7/2017), comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. la D.D. dell'Arpae n. 3666 del 13.7.2017, cui ha fatto seguito l'atto di rilascio n. 11679 del 22.11.2017 del SUAP del Comune di Gossolengo, con cui veniva rettificata la Determinazione Dirigenziale n. 3666 del 13/7/2017 eliminando, nella parte dispositiva, i riferimenti alla **"EMISSIONE E2 impianto di falegnameria"** contenuti nei limiti e prescrizioni previsti per l'Unità produttiva 1 - Via Berlinguer n. 22;

**VISTE:**

- la nota prot. n. 6185 del 7.6.2018 (prot. Arpae n. 9220 del 7.6.2018), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Gossolengo ha trasmesso l'istanza, presentata dalla Ditta ALIAS SRL, di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata relativa sempre ai seguenti titoli ambientali:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- la modifica dello stabilimento riguarda l'installazione di un braccio aspirante per saldatura in una nuova unità produttiva identificata come ALIAS 8, sita in via Berlinguer n. 53;
- non vengono previste modifiche nelle unità produttive ALIAS 1, ALIAS 3 ed ALIAS 4;
- risultano presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW, quindi non soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nel titolo II della Parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- presso lo stabilimento sono esistenti esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- parere favorevole formulato dal Comune di Gossolengo con nota prot. n. 6451 del 15.6.2018 (prot. Arpae n. 9739 del 15.6.2018);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale dell'ARPAE con nota prot. n. 10344 del 27.6.2018;
- nota 13.7.2018, prot. n. 65037 (prot. Arpae n. 11098 del 13.7.2018), con la quale il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole, ritenendo opportuno che la cappetta catturante sia dotata di flangia. Veniva, altresì, fatto presente che la stessa quantità d'aria estratta dovrà essere reintegrata da una portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando la formazione di correnti d'aria interferenti tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

### **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 114 del 17/11/2017, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio (come modifica sostanziale) dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ALIAS S.R.L.;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta ALIAS S.R.L. (c.f. 01344690332) – avente sede legale in Comune di Gossolengo, Via Berlinguer n. 22 - per l'attività di "fabbricazione di porte blindate, finestre, imposte e cancelli metallici" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo via Berlinguer n. 22, 26, 59 e 53 (conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento medesimo). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### **ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 1 – VIA BERLINGUER N. 22**

#### **EMISSIONE N. E1 impianto di saldatura**

Portata massima	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>x</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO <sub>2</sub> )	10 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 impianto di saldatura**

Portata massima	21500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>x</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO <sub>2</sub> )	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - UNI EN 14792 o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E1 ed E3 a cura del gestore dello stabilimento andranno svolti con una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;

### **ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 3 – VIA BERLINGUER N. 59**

#### **EMISSIONE N. E1 saldatura**

Portata massima	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 14792 o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento andranno svolti con una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- f) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;

#### **ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 4 – VIA BERLINGUER N. 26**

##### **EMISSIONE N. E1 falegnameria**

Portata massima	21000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento andranno svolti con una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- f) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;

#### **ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 8 – VIA BERLINGUER N. 53**

##### **EMISSIONE N. E1 saldatura**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
-----------------	-------------------------

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	r8
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) la cappetta catturante dell'impianto generante l'emissione E1 deve essere dotata di flangia;
- b) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 14792 o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento andranno svolti con una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) il termine ultimo di **messa in esercizio** dell'impianto di cui all'emissione E1 è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- i) il termine ultimo di **messa a regime** dell'impianto di cui all'emissione E1 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- la stessa quantità d'aria estratta dovrà essere reintegrata da una portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando la formazione di correnti d'aria interferenti tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Gossolengo sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale in essere richiamata nelle premesse del presente atto a far data dalla messa in esercizio degli impianti di cui all'emissione E1 dell'unità produttiva di via Berlinguer n. 53 (ALIAS 8);

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta per la Dirigente  
Ettore Niccoli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**